

REGOLAMENTO (CEE) N. 817/92 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

considerando che il regime di prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato prorogato per un nono periodo di dodici mesi; che è opportuno a tal fine adattare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 857/84⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91⁽⁶⁾;

considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio;

considerando che, con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 1991, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 concernenti la sostituzione di acquirenti hanno formato oggetto di un'interpretazione tale che occorre chiarire conseguentemente le disposizioni precitate;

considerando che i quantitativi globali delle vendite dirette fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 devono essere adattati come i quantitativi globali delle consegne ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68, per gli stessi motivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è così modificato:

- 1) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, i termini « per gli otto periodi ... » sono sostituiti da « per i nove periodi ... »;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 83 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 34.

⁽⁴⁾ Parere reso l'11 marzo 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 35.

- 2) nel testo dell'articolo 6, il paragrafo 2 primo comma è completato dal testo della frase seguente:

« Tuttavia, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993, vengono fissati i quantitativi fatta salva una riduzione dell'1 %, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, nel corso del periodo. »;

- 3) nell'articolo 7:

- a) nel paragrafo 1, terzo comma, i termini « per l'ottavo periodo di dodici mesi ... » sono sostituiti da « per il nono periodo di dodici mesi ... »;

- b) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Gli Stati membri possono prevedere che una parte dei quantitativi di cui al paragrafo 1 sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5 o, a seconda dei casi, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3. »;

- 4) nell'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, i termini « per gli otto periodi ... » sono sostituiti da « per i nove periodi ... »;

- 5) nell'allegato, dopo la colonna « 1° 4. 1991 — 31. 3. 1992 » è aggiunta la colonna seguente:

« 1° 4. 1992 —
31. 3. 1993

Belgio	373,193
Danimarca	0,951
Germania	150,038 ⁽¹⁾
Grecia	4,528
Spagna	516,950
Francia	732,824
Irlanda	15,210
Italia	717,870
Lussemburgo	0,951
Paesi Bassi	102,307
Portogallo	116,680
Regno Unito	392,868

⁽¹⁾ Di cui 58,801 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA
